

IL FUNZIONARIO*
Tiziana AMILLI

Allegato "A"

VITA ACTIVA NUOVA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) l'Associazione di Promozione Sociale (associazione non riconosciuta) ed Ente del Terzo Settore, denominata "Vita Activa Nuova Associazione di Promozione Sociale" siglabile Vita Activa Nuova APS. La denominazione ne costituisce peculiare segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione non ha fini di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trieste, in via dello Scoglio n. 173. Il trasferimento della sede al di fuori del Comune deve avvenire con Assemblea degli Associati/Associate. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune viene deliberato dal Consiglio Direttivo. Ogni variazione della sede sociale dovrà essere comunicata agli uffici competenti.

L'Associazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia-Giulia ma con la possibilità di operare anche in altre Regioni e all'Estero mediante delibera del consiglio direttivo che può decidere di istituire sedi secondarie, sezioni, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L'Associazione potrà partecipare ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad Enti con scopi sociali ed umanitari in linea con i propri scopi e finalità.

Art. 2 - SCOPI E FINALITA'

L'associazione è apolitica e apolitica e persegue finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale, e opera nel rispetto dei valori riconosciuti dalla Costituzione Italiana attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale riconducibili a quelle richiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera in via esclusiva o prevalente in favore delle/dei proprie/i associate/associati, familiari o di terzi nei seguenti settori, di cui alle lettere d), f) ed i) dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

- a) (lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e succ.mod., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- b) (lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- c) (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- d) (lettera l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) (lettera v) promozione della legalità, della pace tra i popoli, della non - violenza e della difesa non armata;
- f) (lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge

Handwritten signatures at the bottom of the page.

L'associazione si ispira alla Costituzione Italiana e ai principi di uguaglianza, pari opportunità, inclusione; si propone come struttura di aggregazione che consenta di valorizzare l'esperienza e la soggettività femminile; di elaborare concetti e categorie che portino alla ridefinizione di contenuti e metodi del sapere; di rinnovare la ricerca, la trasmissione, l'insegnamento e la diffusione della produzione letteraria e culturale soprattutto femminile, collaborando con associazioni affini e con istituzioni, nonché di indagare le strutture dell'immaginario e del simbolico, sostenendo l'impegno di ricerca in questa direzione. L'associazione si propone inoltre di dare rilievo alle tradizioni della scrittura delle donne e all'impegno di ricerca svolto in questa direzione con attività di divulgazione e promozione.

L'Associazione si costituisce altresì come associazione per il contrasto ad ogni forma di violenza di genere e alle forme di discriminazione e di esclusione, attraverso i mezzi pacifici e democratici rappresentati dallo studio, dalla ricerca, dalla promozione di forme di creatività legate alla letteratura, alla poesia, agli studi storico sociologici, al teatro, al cinema, alla lettura a voce alta.

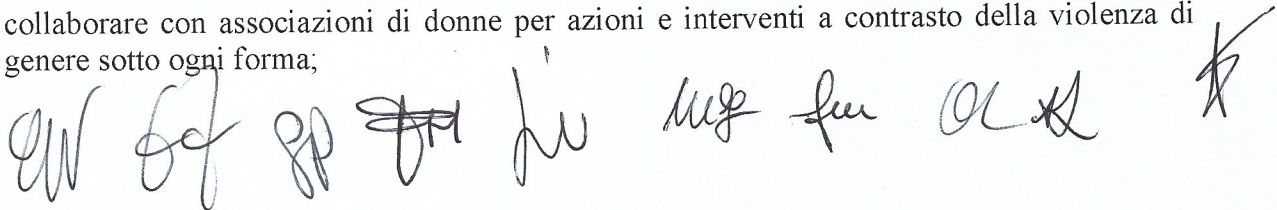
Art. 3 – ATTIVITA'

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 2) del presente Statuto e, nel dettaglio:

- 1) Organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale da svolgersi in differenti contesti anche di privazione sociale e culturale.
- 2) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 3) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 4) Promozione, autonomamente o in collaborazione, di tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza ed alla diffusione del libro, della cultura umanistica, scientifica, storica e civile presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, Università, enti pubblici e privati, associazioni culturali, Istituti italiani all'estero, enti di promozione della lingua italiana, e attraverso l'organizzazione di attività culturali quali presentazioni di libri e rassegne letterarie, partecipazioni a Fiere e Manifestazioni culturali.

L'associazione, quindi, potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- svolgere ricerche e studi, editare libri inerenti le proprie finalità;
- organizzare dibattiti, seminari, tavole rotonde e ogni altro tipo di manifestazione ritenuta idonea per la realizzazione dei propri scopi con eventuale richiesta di locali anche pubblici;
- promuovere e svolgere attività di formazione, adeguate ai diversi contesti e alle diverse età a cui vengano destinate;
- svolgere attività di formazione specificamente rivolte a insegnanti, formatori, studenti, figure professionali;
- istituire e assegnare borse di studio e contratti di ricerca finanziati in proprio o in partecipazione con terzi;
- promuovere e curare veicoli di informazione e comunicazione;
- pubblicare i lavori che saranno ritenuti utili strumenti di perseguimento delle finalità sociali;
- promuovere progetti e attività con le scuole e altre istituzioni per la prevenzione dell'esclusione derivante da stereotipi di genere;
- collaborare con associazioni di donne per azioni e interventi a contrasto della violenza di genere sotto ogni forma;



- organizzare con le scuole, le istituzioni educative, i centri culturali e altro, attività culturali come reading di poesia, progetti di valorizzazione della lettura, incontri con il teatro, l'arte, la musica;
- organizzare di passeggiate letterarie e seminari residenziali;
- promuovere incontri sulla letteratura e la scrittura tra native e migranti in rete con altre associazioni;
- formulare, organizzare e realizzare iniziative, attività e progetti con altri Enti, Istituzioni, associazioni, Fondazioni, Organizzazioni UE, Università e scuole di ogni ordine e grado, nonché Istituti di cultura italiana all'estero;
- partecipare a progetti internazionali, a bandi UE con riferimento ai temi afferenti alle finalità associative;
- promuovere call con la previsione di borse di studio per ricerca e progetti territoriali che favoriscano lo scambio generazionale.
- realizzare iniziative associate e gestire servizi tecnici, amministrativi, informativi e formativi nei confronti di enti, istituzioni, scuole, Università e amministrazioni pubbliche e private per una loro sensibilizzazione nei confronti delle tematiche perseguite;
- operare fattivamente in proprio o in collaborazione con enti, amministrazioni e privati, per promuovere iniziative espositive, pubblicitarie e della comunicazione al fine di contribuire a promuovere una sempre maggiore conoscenza e diffusione della cultura in genere;
- provvedere in proprio o attraverso affidamento di incarichi all'espletamento dei servizi connessi all'organizzazione delle attività promozionali (trasporti, allestimenti, realizzazione di cataloghi e ogni altra attività che sia utile per la migliore attuazione dei propri obiettivi).
- attivare quanto necessario per ottenere tutti i sostegni finanziari pubblici e privati per l'attuazione delle iniziative ritenute di volta in volta opportune per raggiungere i fini dell'Associazione;
- svolgere ogni altra attività che sia utile per il conseguimento dello scopo sociale, incluse attività commerciali strumentalmente connesse al raggiungimento dello scopo associativo e svolte in coerenza con le attività di interesse generale.

L'Associazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, previa delibera assembleare e a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari nonché richiedere

[Handwritten signatures and initials]

sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.

L'Associazione potrà aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

Art. 4 – CARATTERE SOLIDARISTICO

L'Associazione è indipendente, neutrale ed autonoma.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 5 – SOCI/SOCIE

Le/i socie/soci si suddividono in

- socie/soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- socie/soci ordinarie: coloro che verranno iscritte/i nel Libro dei soci successivamente alla costituzione dell'Associazione.

Il numero di socie/soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilità dalla Legge.

Sono socia/socio tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti, mossi da spirito di solidarietà e condividendo gli scopi associativi, aderiscono volontariamente all'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati/associate.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero della Associazioni di Promozione Sociale.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Tutte/tutti le/i socie/soci hanno uguali diritti e uguali doveri.

Le/I socie/soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere la quota associativa.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti, né per atto tra vivi né mortis causa.

ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE

L'ammissione di una/un nuova/o associata/o è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo e su domanda scritta dell'interessata/o indirizzata al Consiglio Direttivo stesso.

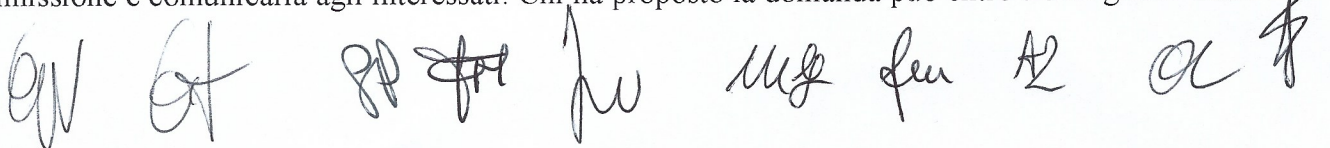
La domanda deve contenere i propri dati identificativi (oltre ai dati anagrafici e di residenza e al codice fiscale anche un indirizzo di posta elettronica o un numero di recapito telefonico) e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Posta elettronica o telefono, anche in alternativa, saranno i canali preferenziali per le comunicazioni dall'associazione al singolo socio/socia, per ogni necessità istituzionale.

L'autorizzazione a dette forme di comunicazione deve essere accettata e sottoscritta specificatamente dal richiedente già all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro trenta giorni dal loro ricevimento.

La delibera è comunicata all'interessata/o e annotata nel libro degli associati. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla



comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto di ammissione le/i socie/soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutte/i le/i socie/soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

ART 7 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE SOCIE E DEI SOCI

L'esercizio dei diritti delle/dei socie/soci e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa annuale.

Le/I socie/soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.
- Esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo.

Le/I socie/soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- Versare la quota associativa annualmente stabilita;
- Versare l'eventuale quota aggiuntiva per il pagamento dei corrispettivi specifici.

Le/I socie/soci minorenni possono essere rappresentati in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore legale. Le/I socie/soci minorenni non possono partecipare all'elettorato passivo.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di Socia/socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.

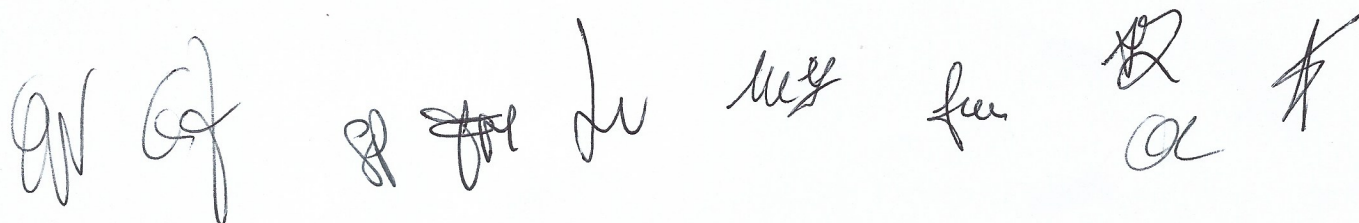
Il recesso deve essere comunicato per iscritto, A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora la/il socia/socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato alla socia/socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Le/Gli Associate/i che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualifica di socia/o decade per il mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive, nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.



ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea Generale delle/dei socie/soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la/il Presidente;
- L'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS;
- L'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del CTS.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA GENERALE DELLE SOCIE E DEI SOCI

L'Assemblea delle socie e dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutte le socie e i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino avere la maggiore età, iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea generale delle/dei socie/soci si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un decimo di tutte/i le/i socie/soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascuna socia/socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno e dell'ora della riunione assembleare. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura della/del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, o con l'affissione dell'avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Associazione.

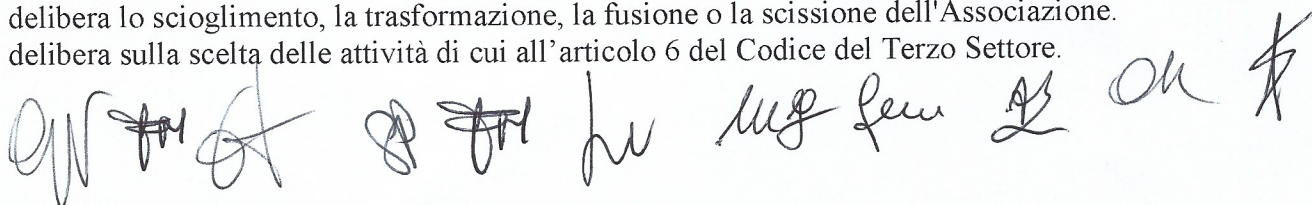
Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche mail indicati nel Libro delle/dei Socie/i.

L'Assemblea generale delle/dei socie/soci può riunirsi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.

ART. 11 – ASSEMBLEA – COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo, revisione legale;
- c) nomina un conciliatore in caso di controversie;
- d) approva il bilancio/ rendiconto/ bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di rieiezione di esclusione da socio;
- h) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- j) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- k) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
- m) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- o) delibera sulla scelta delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.



ART. 12 – ASSEMBLEA – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci/socie, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle/dei socie/soci presenti.

Le delibere sono adottate con la maggioranza di voti espressi dai soci/socie presenti oltre alle eventuali deleghe con i limiti previsti dallo Statuto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'assemblea straordinaria, anche se indetta per modifiche statutarie, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti delle/dei associate/associati. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero delle/dei socie/soci presenti e le delibere sono adottate con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto presenti in assemblea

L'Assemblea straordinaria indetta per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del suo patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti delle/degli associate/associati aventi diritto al voto e la delibera è valida se assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti delle/degli associate/associati presenti in assemblea ed aventi diritto al voto.

ART. 13 – DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in assemblea tutte/tutti le/i socie/ i soci aventi diritto di voto.

Ciascun associata/associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un'altra associata/associato mediante delega scritta. Ciascuna associata/associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associate/associati.

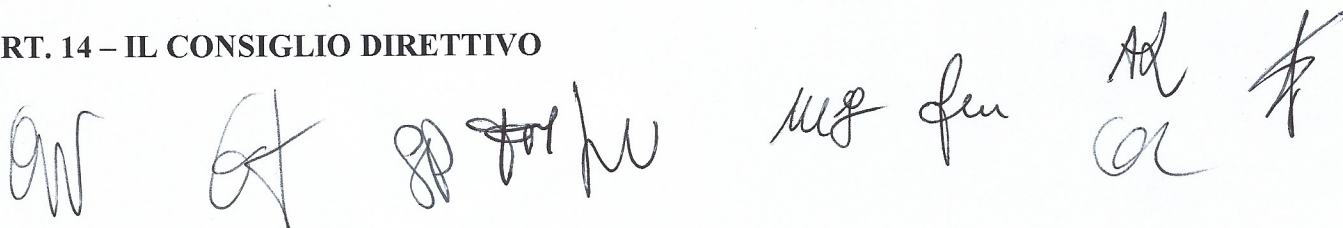
A ciascuna socia/socio (o socia/socio rappresentato mediante delega) spetta un singolo voto.

La/Il socia/socio minorenne viene rappresentato in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore o da chi ne fa le veci. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio segreto le votazioni per l'elezione degli organi sociali, purché tale modalità venga richiesta dalla maggioranza dei soci presenti fisicamente o per delega all'Assemblea. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

The block contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors mentioned in Article 14. The signatures are written in a cursive, stylized manner. There are approximately seven distinct signatures visible, some appearing to be initials or abbreviated names.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e persegue gli obiettivi istituzionali dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque a sette membri, sempre e comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea.

La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle APS associate.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere. Vice Presidente e Tesoriere potranno assumere anche l'incarico di segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del suo mandato. I suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Consiglieri che perdano la qualità di Socio decadono automaticamente dal Consiglio.

Nel caso di cessazione di un Consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con la/il prima/primo dei non eletti o, in assenza di questo, con un'altra socia/altro socio che abbia segnalato la propria disponibilità. Il Consigliere subentrante dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso periodo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla rielezione integrale.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26 c. 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla/dal Vicepresidente o, in assenza, dalla/dal componente più anziano.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. I verbali, sottoscritti dal verbalizzante nonché da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o.

QR Gt SP JH PL MS LCA AL *

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi componenti ad esercitare il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 15 – LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- provvedere alla nomina, al suo interno, di Presidente, Vicepresidente/i e Tesoriere;
- elaborare il programma annuale delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- amministrare il patrimonio sociale;
- curare il perseguimento degli scopi statuari e salvaguardare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di enti pubblici e privati e più in generale nei confronti di terzi;
- operare quale garante dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto;
- proporre i Regolamenti interni;
- curare l'annotazione delle/degli associati nel Libro dei soci;
- verificare il regolare versamento da parte dei soci/ie della quota associativa;
- ratificare eventuali decisioni urgenti assunte dalla Presidente;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- convocare l'Assemblea e presentare annualmente alla stessa i bilanci consuntivi e una relazione dell'attività svolta;
- indicare i criteri di determinazione della quota di iscrizione;
- stabilire i criteri di riconoscimento delle spese rimborsabili sostenute nell'interesse dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- deliberare sull'ammissione di soci onorari e sul conferimento di eventuali cariche onorarie;
- provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti;
- deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito del comune;
- deliberare in merito al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle attività associative;
- deliberare sulla possibilità di avvalersi di competenze scientifiche anche esterne all'Associazione;
- provvedere al mantenimento dei contatti istituzionali;
- formulare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, a Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

ART. 16 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, TESORIERE/A E SEGRETARIO/A

A. La/Il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza dell'Associazione,
- 2) rappresenta in giudizio l'Associazione;

Handwritten signatures of the board members, including the President, Vice President, Treasurer, and Secretary, written in various styles of cursive and script.

- 3) stipula i contratti e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione;
- 4) risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.
- 5) convoca e presiede l'assemblea delle/dei socie/soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

B. La/Il Vice Presidente

Anche questa carica è assegnata su nomina del Consiglio Direttivo. Sostituisce la/il Presidente nel caso in cui questa/o sia assente o impossibilitato ad espletare le sue funzioni. Nell'adempimento dell'incarico svolge tutti i compiti propri della/del Presidente, inclusa la rappresentanza dell'Associazione. In caso di dimissioni della/del Presidente, spetta al/alla Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della/del nuova/o Presidente.

C. La/Il Tesoriere e la/il Segretaria/segretario

I compiti della/del Segretaria/o e della/del Tesoriere saranno dettagliati attraverso deleghe del Consiglio ovvero in apposito Regolamento.

Art. 17 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 del Codice del Terzo Settore).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 18 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 31 D.LGS 117/2017 e s.m.i. dev'essere nominato un Collegio dei revisori dei conti, in numero di due, le cui attribuzioni sono quelle dettate dalla medesima norma, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.

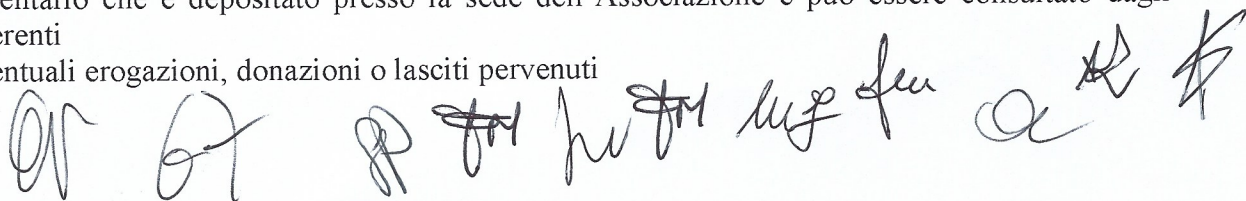
La durata dell'incarico è di due esercizi, sino all'approvazione del bilancio.

ART. 19 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti



- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative annuali;
- contributi dei soci;
- contributi di privati e imprese;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi pubblici, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- entrate derivanti da raccolte di fondi;
- rendite patrimoniali;
- entrate attività diverse di cui art 6 del CTS
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e con le disposizione di cui al D.Lgs 117/2017

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale. I soci possono versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 20 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al trentuno di dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone ed approva il bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

Il bilancio di esercizio/rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione definitiva dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I bilanci di esercizio devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 21 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del CTS l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Le/I socie/soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta e motivata all'Organo direttivo, che provvederà a mettere a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta e potranno essere consultati solamente presso la sede sociale.

ART. 22 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare le i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi

ART. 23 – LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

ART. 24 – REGOLAMENTI INTERNI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti Regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

ART. 25 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto (art. 12)

ART. 26 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, sentita l'Agenzia istituita con DPCM del 26/06/2000, a fini di pubblica utilità.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo il Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo

dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

ART. 26 – EFFICACIA, INTERPRETAZIONE E CONTROVERSIE

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività organizzativa stessa.

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'associazione, tra i componenti degli organi dell'associazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi preferibilmente tra i soci, ovvero professionisti del settore, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Trieste. Il Foro competente è quello di Trieste.

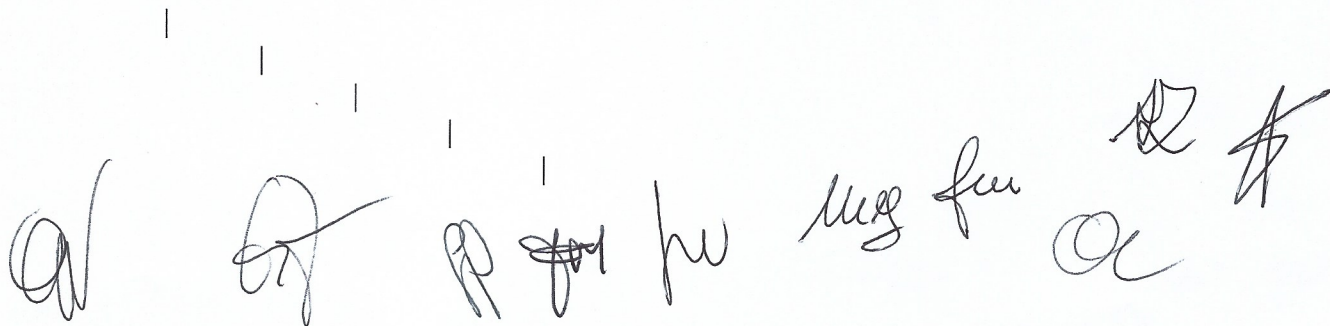
Art. 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà "Vita Activa Nuova Associazione di Promozione Sociale" siglabile in "Vita Activa Nuova APS".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo di "APS" o l'indicazione "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, then a series of initials including 'P', 'J', 'W', and 'M'. To the right of these is a signature that appears to read 'Mig. fur', followed by a circular mark and another signature. On the far right, there are two more distinct signatures.

Letto, approvato e sottoscritto:

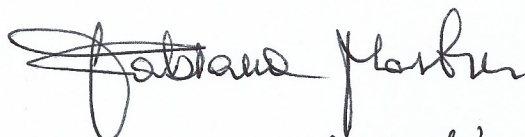
ADAMO Sergia



FULLONE Martina



MARTINI Fabiana



MUSETTI Gabriella



PERFETTI Simona



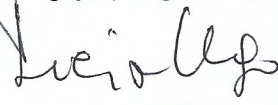
RISTAGNO Antonina



TADDEO Gabriella



UGO Licia



ZAMBA' ALEXANDRA



ZAPELLI GIOVANNI



Trieste, 22 luglio 2021